

Federazione Energia Alto Adige - SEV
Sede legale:
I-39100 Bolzano
Via Giuseppe di Vittorio 16
Tel.: +39 0471 064 400
Fax: +39 0471 064 409
www.sev.bz.it
E-Mail: info@sev.bz.it



DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE

360/2020/R/eel

**SISTEMI DI SMART METERING DI SECONDA GENERAZIONE (2G) PER LA MISURA
DI ENERGIA ELETTRICA IN BASSA TENSIONE. DISPOSIZIONI PER LE IMPRESE
DISTRIBUTRICI CHE SERVONO FINO A 100.000 PUNTI DI PRELIEVO**

Osservazioni di Federazione Energia Alto Adige - SEV

Bolzano 6 novembre 2020



S1. Osservazioni riguardo all'orientamento di prevedere esclusivamente installazioni di misuratori 2G a partire dall'1 gennaio 2022 per le imprese distributrici che servono fino a 100.000 punti di prelievo.

Il calendario proposto dall'Autorità, prevedendo l'installazione obbligatoria dei misuratori 2G a partire dal 1° gennaio 2022, comporterebbe che le imprese distributrici di minori dimensioni siano soggette allo stesso orizzonte temporale già da tempo definito per le imprese distributrici che servono oltre 100.000 punti di prelievo. Al fine di garantire la parità di trattamento tra le due classi dimensionali di imprese, si propone quindi di prevedere l'obbligo di installazione dei misuratori 2G almeno non prima del **1° gennaio 2023**. Inoltre, in conformità con le disposizioni per la regolazione delle Cooperative elettriche di cui al TICOOP, per Cooperative storiche concessionarie si propone, almeno con esclusivo riferimento ai punti di prelievo nella titolarità di clienti soci diretti, di prorogare in ogni caso di 24 mesi il programma temporale previsto.

S2. Osservazioni relative all'orientamento di prevedere che tutte le imprese distributrici che servono fino a 100.000 punti di prelievo debbano completare (al 90% dei punti attivi al 31 dicembre 2020) la fase di installazione massiva entro il 31 dicembre 2025 e sull'assenza di ulteriori obblighi entro il 31 dicembre 2026.

La necessità di prevedere un rinvio del termine per la messa in servizio del numero di misuratori 2G proposto dall'Autorità deriva anche dalla difficoltà, per i distributori di minori dimensioni, di sostenere nell'arco temporale proposto il dispendio aggiuntivo di risorse umane che la sostituzione dei misuratori 1G messi in servizio solo recentemente inevitabilmente comporta. Pertanto, nonché per gli stessi motivi indicati al punto S1., si propone di prevedere l'obbligo di completamento della fase di installazione massiva - inteso come l'avvenuta messa in servizio di un numero di misuratori 2G pari almeno al 90% dei misuratori 1G installati al 31 dicembre 2020 su punti attivi - almeno non prima del **31 dicembre 2027**.

Tenendo in considerazione i lunghi tempi di attesa per la consegna dei misuratori 2G da parte del fornitore ENEL (sono infatti stati riscontrati casi in cui dall'acquisto alla consegna sono trascorsi più di 9 mesi), si chiede di prevedere che l'impresa distributtrice con meno di 100.000 punti di prelievo non sia tenuta al raggiungimento dello stesso obiettivo finale (ovvero non siano previste le relative penalità), nei casi in cui il mancato rispetto del termine sia riconducibile a cause di forza maggiore ovvero a cause imputabili a terzi.

In coerenza con il punto S1., per Cooperative storiche concessionarie e sempre con esclusivo riferimento ai punti di prelievo nella titolarità di clienti soci diretti, si propone di prorogare di 24 mesi il programma temporale previsto.

Si condivide l'orientamento di non introdurre ulteriori obblighi di messa in servizio di una percentuale di misuratori 2G.

S3. Osservazioni sulla eventuale necessità di prevedere condizioni specifiche per le imprese distributrici che servono fino a 100.000 punti di prelievo e che non riescono a sfruttare la retrocompatibilità dei meter 2G con il proprio sistema di smart metering 1G.



È sicuramente necessario tenere adeguatamente conto del fatto che molte imprese distributrici che servono fino a 100.000 punti di prelievo non riescono a sfruttare la retrocompatibilità dei meter 2G con il proprio sistema di smart metering 1G. Ciò comporta che queste imprese siano obbligate a compiere la difficile, nonché - essendo anche necessaria la sostituzione delle basette - costosa e laboriosa transizione verso un nuovo sistema, ovvero a gestire due sistemi diversi in contemporanea per un determinato periodo di transizione. Si propone pertanto, almeno per le imprese di distribuzione coinvolte dalle suddette difficoltà, di prevedere una più ampia proroga dei termini previsti per l'installazione dei misuratori 2G.

S4. Osservazioni riguardo all'orientamento di prevedere la predisposizione e pubblicazione di piani di dettaglio della fase massiva (PDFM) da parte di tutte le imprese distributrici che servono fino a 100.000 punti di prelievo.

-

S5. Osservazioni in relazione all'orientamento di prevedere l'effettuazione di un seminario di presentazione delle attività di installazione massiva dei misuratori 2G da parte delle imprese distributrici di media dimensione e sulle relative soglie dimensionali (ad es. le imprese con numero di punti di prelievo compresi tra 25.000 e 100.000).

Non di pertinenza.

S6. Osservazioni riguardo agli obiettivi dell'Autorità nel definire le logiche di riconoscimento dei costi.

-

S7. Osservazioni relative all'orientamento di prevedere modalità armonizzate e semplificate di riconoscimento dei costi di capitale 2G a partire dal 2022 per tutte le imprese fino a 100.000 punti di prelievo e basate su quantità effettive di misuratori moltiplicate per un costo unitario (onnicomprensivo) di riferimento.

L'importo indicato di 135-145 euro/misuratore 2G non è sufficiente per tenere adeguatamente conto degli investimenti relativi al cambio sistema di piattaforma software per i misuratori, nei casi in cui il cambio sistema sia necessario per la telegestione dei misuratori 2G.

Inoltre, l'importo dovrebbe in ogni caso tenere conto della dispersione geografica dei punti di prelievo all'interno del territorio compreso nella zona di competenza dell'impresa distributtrice, essendo un fattore incidente in modo significativo sui costi di installazione del singolo misuratore.

S8. Osservazioni sui parametri proposti per il riconoscimento dei costi di capitale, in particolare riguardo al limite al riconoscimento del numero di misuratori "2G su 2G" e al costo unitario di riferimento.

In merito al costo unitario di riferimento, si rimanda a quanto indicato al punto S7.



S9. Osservazioni riguardo alle comunicazioni da parte delle imprese distributrici che servono fino a 100.000 punti di prelievo all'Autorità in materia di smart metering 2G.

-

S10. Osservazioni sulle penalità per mancato rispetto degli obblighi di messa in servizio (mancato avanzamento).

Le imprese distributrici che servono fino a 100.000 punti di prelievo non dispongono delle risorse umane a disposizione delle imprese di maggiori dimensioni. Pertanto, si propone di tenere fin d'ora in considerazione i casi in cui per cause di forza maggiore (quali stati di emergenza) ovvero per cause imputabili a terzi non sia per le stesse possibile rispettare l'obbligo di messa in servizio proposto dall'Autorità.

S11. Osservazioni sulle penalità per mancato rispetto dei livelli attesi di performance.

La presenza sul mercato di un unico sistema di telegestione non permette all'impresa distributtrice di influenzare i livelli attesi di *performance* del sistema 2G dallo stesso imposto. Pertanto, si propone di non prevedere, per l'impresa distributtrice con meno di 100.000 punti di prelievo, penalità sulle *performance* quando le stesse siano interamente dipendenti dal sistema utilizzato.

Si chiede inoltre di prevedere che per la stessa non siano previste penalità per il mancato rispetto dei livelli di *performance*, qualora lo stesso sia riconducibile a cause di forza maggiore ovvero a cause imputabili a terzi. Ad esempio, in caso di disturbi che influiscono sulla comunicazione PLC causati da terzi sulla rete elettrica, ovvero in caso di misuratori situati in scantinati non raggiungibili tramite onde radio, la non raggiungibilità dei misuratori su uno dei due canali può avere effetti negativi sul rispetto dei livelli attesi di *performance*.

S12. Osservazioni sul riconoscimento di costi in regime transitorio per il 2021 per le imprese distributrici che servono oltre 100.000 punti di prelievo (che non avranno ancora avviato la messa in servizio del proprio sistema di smart metering 2G).

Non di pertinenza.

S13. Osservazioni relative alla proposta di applicare il riconoscimento di costi previsto dal comma 38.10 del TIME anche per l'anno 2021 alle imprese che servono tra 25.000 e 100.000 punti di prelievo.

Non di pertinenza.